

I 2

**Studio Legale
Avv. G. Acanfora**

P.zza XXV Luglio, 10
03023 - Ceccano - Fr
Tel./Fax: 0775/961459
e-mail: g.acanfora@gmail.com
[Pec: avvgiuseppina.acanfora@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvgiuseppina.acanfora@pecavvocatifrosinone.it)

TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione lavoro -
RGN 563/14 Dott. Massimo Lisi
Ud. 10/06/2015

NOTE AUTORIZZATE

per

SOL.CO, Solidarietà e Cooperazione, Soc. Coop. Sociale ONLUS, in persona del legale rapp.te *pro tempore* Mario Monge C.F. MNGMRA59T11I512A, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Acanfora, C.F. CNFGPP75B59G813G

- resistente -

contro

Antonucci Romano, Arduini Massimiliano, Bartolucci Donatella, Carlomusto Alfredo, Carlomusto Marco, Ciotoli Maria Pia, Coccia Laura, Conte Giuseppina, Fabrizio Paola, Fiorini Danilo, Frasca Antonietta, Iafrate Paolo, Martini Fabio, Minnocci Violetta, Passaquindici Martino, Recine Andrea Rita Giacomo, Rufo Maria Grazia, Santoro Gerardo, Santoro Rossana, Scaccia Lucio, Sellari Claudio, Silvestri Giuseppe, Sisti Piero, Spaziani Luigi, Tazzi Eleonora, Turriziani Archimede, Vago Stefano, Vona Giovanni, rappresentanti e difesi dagli Avv. Loredana Di Folco
e Luca Esposito

- ricorrenti -

Premesso

Con ricorso depositato in data 08/03/14, i sigg.ri Antonucci Romano, Arduini Massimiliano, Bartolucci Donatella, Carlomusto Alfredo, Carlomusto Marco, Ciotoli Maria Pia, Coccia Laura, Conte Giuseppina, Fabrizio Paola, Fiorini Danilo, Frasca Antonietta, Iafrate Paolo, Martini Fabio, Minnocci Violetta, Passaquindici Martino, Recine Andrea Rita Giacomo, Rufo Maria Grazia, Santoro Gerardo, Santoro Rossana, Scaccia Lucio, Sellari Claudio, Silvestri Giuseppe, Sisti Piero, Spaziani Luigi, Tazzi Eleonora, Turriziani Archimede, Vago Stefano e Vona



Giovanni, adivano Codesto Tribunale affinché Volesse accogliere le seguenti Conclusioni:

"Accertare e dichiarare che i ricorrenti avevano diritto ad essere assunti alle dipendenze della Cooperativa Sociale Sol.co Solidarietà e Cooperazione dal 26/04/2013 o in subordine dalla data che sarà accertata in corso di causa, con contratto di lavoro part-time per 18 ore settimanali ed inquadramento nei livelli già posseduti (corrispondenti ai livelli richiamati nelle determinazioni dirigenziali di affidamento dei servizi), o comunque nei livelli assegnati dalla resistente ai lavoratori adibiti all'appalto con identiche mansioni, o secondo le diverse condizioni contrattuali che saranno ritenute di giustizia; per l'effetto, accertare e dichiarare l'avvenuta costituzione in favore dei ricorrenti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o, subordinatamente a tempo determinato, con la Cooperativa Sociale SOL.CO. Solidarietà e Cooperazione a decorrere dal 26/04/2013, o, in subordine, dalla data che sarà accertata in corso di causa; per l'effetto delle statuizioni di cui ai capi che precedono, ordinare alla Cooperativa Sociale SOL.CO. Solidarietà e Cooperazione di ricevere le prestazioni di lavoro dei ricorrenti; ancora per l'effetto delle statuizioni di cui ai capi che precedono, condannare la Cooperativa Sociale SOL.CO. Solidarietà e Cooperazione al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo risarcitorio e/o retributivo, di una somma equivalente a tutte le retribuzioni maturate e maturande dal 26/04/2013, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, e sino alla data della effettiva riammissione al lavoro, ovvero sino alla data della scadenza del contratto e delle relative proroghe; ciò su di una base retributiva mensile commisurata alle condizioni contrattuali già possedute e sopra indicatee comunque nella misura ritenuta di giustizia; in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali; ordinare alla Cooperativa Sociale Sol.co Solidarietà e Cooperazione, la regolarizzazione della posizione previdenziale dei ricorrenti; condannare la convenuta al pagamento delle di spese, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante."

Si costituiva in giudizio, a mezzo dello scrivente procuratore la **SOL.CO, Solidarietà e Cooperazione**, Soc. Coop. Sociale ONLUS, in persona del legale rapp.te *pro tempore* Mario Monge, depositando memoria difensiva, al fine di impugnare il ricorso avversario, eccependo l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.

Nel merito si contestava la ricostruzione *ex adverso* fornita come già argomentato nell'atto introduttivo e nei verbali di causa.

All'udienza del 18/09/2014, interrogate liberamente le parti, il Giudice, su richiesta dei procuratori delle stesse, ammetteva la prova per testi, limitatamente ad alcuni capitoli di prova, e rinviava per l'esame di due testi per parte all'udienza del 21/01/2015.

In tale udienza la teste di parte ricorrente, la sig.ra Onorati MariaTeresa, impropriamente asseriva che presso il museo di Frosinone lavoravano due dipendenti della Frosinone Multiservizi con orario settimanale di 18 ore, mentre non specificava che inizialmente le ore erano pari a 30; dichiarava inoltre che le persone assegnate al Museo erano 4 (invece di 3) e che nel fine settimana a questi si aggiungevano altri 3. Come invece successivamente dimostrato da questa difesa, i citati 3 dipendenti in più erano semplicemente addetti ad altri settori, tipo biblioteca e Villa comunale, che, al fine di far ruotare il turno domenicale, venivano alternati nel turno.



Anche il secondo teste di parte ricorrente, la sig.ra Stefania Martini, afferitava erroneamente che il monte ore degli addetti alla Frosinone Multiservizi era di 18 ore settimanali ciascuno, mentre dalle buste paga depositate dagli stessi ricorrenti emerge che il numero di ore, come da contratto, era invece pari a 30 e, solo nell'ultimo mese le ore furono ridotte a 18 usufruendo della cassa integrazione, senza che fosse intervenuta alcuna modifica contrattuale.

Veniva di seguito introdotto il teste di parte resistente, il Dott. Angelo Canini, il quale, chiarendo in particolare le modalità di svolgimento dell'incontro della SOL.CO con i lavoratori tenutosi presso la sede della ConfCooperative, **nello specifico riferiva di due casi di due ex dipendenti della Multiservizi (tra i ricorrenti) che, presentatisi all'invito, non accettavano la proposta contrattuale della SOL.CO poichè limitata a sole 18 ore settimanali.**

Specificava inoltre che, nonostante l'invito fosse per quel giorno, per altri 15 giorni/un mese, la SOL.CO si era comunque resa disponibile ad assumere lavoratori che si presentassero, anche non provenienti dalla Multiservizi, il tutto in quanto il Comune sollecitava la partenza dei servizi. A tal proposito **riferiva di una sig.ra, tale Candida Di Costanzo, che seppur assente al primo incontro, presentatasi successivamente nell'arco di 10 giorni successivi all'incontro, veniva comunque assunta.**

Nella stessa udienza l'altro teste di parte resistente, la sig.ra Pellegrini Ernesta, riferiva di essere presente, in qualità di consulente del lavoro, all'incontro con i lavoratori presso la ConfCooperative e che **coloro che si erano presentati avevano rifiutato l'assunzione mentre invece la ricorrente Santoro Rossana, dopo aver accettato la proposta e lasciato i documenti identificativi, ci aveva ripensato strappando tutto.**

Confermava inoltre che la SOL.CO, offriva la propria disponibilità alle assunzioni, indicando come proprio referente il sig. Canini.

All'esito di detta udienza il Giudice rinviava al 04/03/2015 per l'esame di ulteriori due testi per parte.

All'udienza del 04/03/2015 veniva introdotta la teste di parte resistente, la sig.ra **Candida Di Costanzo, la quale confermava quanto già riportato dai precedenti testi, ossia che, non potendosi presentare nella data stabilita presso la ConfCooperative, vi si recava successivamente ottenendone l'assunzione, con decorrenza 03/05/2015.** Specificava inoltre che nell'occasione, sollecitava anche un'altra collega a recarsi con lei al fine di ottenere, anch'essa, l'assunzione. Chiariva poi, la circostanza del turno domenicale introdotta da teste di parte ricorrente, specificando che una domenica al mese, a turno con altri colleghi, lavorava presso il Museo; confermava ancora che il contratto che aveva precedentemente con Multiservizi era un contratto di 30 ore settimanali.

L'altro teste di parte resistente, **il dirigente sindacale CISL, Massimiliano Morgante, dopo aver confermato che il monte ore contrattuale della Multiservizi era superiore a quello poi affidato alla SOL.CO, riferiva di un primo incontro in DTL tenutosi alla presenza del Comune e delle**



Cooperative nella stessa data dell'invito della SOL.CO che si sarebbe tenuto in pomeriggio presso la sede della ConfCooperative; in quella sede i sindacalisti chiesero qualche giorno in più per poter gestire la situazione, ma il Comune si oppose in quanto pretendeva che le Cooperative iniziassero ad operare nei giorni immediatamente successivi. Riferiva ancora di un ulteriore incontro del 03/05/2013 in ConfCooperative in cui si precisavano le modalità di passaggio dalla Multiservizi alla Cooperativa SOL.CO, e dichiarava ancora di essere a conoscenza che una parte del personale, ex Multiservizi, convocato per la sottoscrizione dei contratti con SOL.CO, si era rifiutato di firmare la proposta contrattuale con la Cooperativa. Riferiva inoltre che in seguito all'incontro del 03/05/2013, alcuni iscritti, che in una prima fase non avevano accettato la proposta di assunzione in quanto confidavano ancora nel tentativo che la Multiservizi restasse in piedi, compresa l'impossibilità di continuare a lavorare per la Multiservizi, avevano poi deciso di firmare il contratto con la Cooperativa.

Infondate e paradossali appaiono infine le dichiarazioni degli ultimi due testi di parte ricorrente, i quali, entrambi parenti di due dei ricorrenti, dichiaravano rispettivamente che un uomo non identificato presente in ConfCooperative, annunciava che i colloqui con la SOL.CO erano sospesi e che alcuni rappresentanti della SOL.CO allontanatesi per 15/20 minuti non rientravano più in sede!!!!!!!

Svolta l'istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 10/06/2015, con termine per note fino al 20/05/2015.

Riportandosi alla memoria difensiva, che qui si intende integralmente trascritta ed ai verbali d'udienza, si sottopongono pertanto all'Ill.mo Giudicante le seguenti

Osservazioni:

-dall'istruttoria svolta è emerso palesemente che nel caso *de quo*, **nessun subentro negli appalti veniva disposto, con decorrenza dal 26/04/2013, tra la Frosinone Multiservizi e la SOL.CO, in quanto, sebbene i servizi affidati alla Cooperativa fossero gli stessi di quelli in essere alla Frosinone Multiservizi, in realtà la SOL.CO si aggiudicava un nuovo appalto con il Comune di Frosinone sottoscrivendo contratti completamente diversi da quelli "Federculture" della società Multiservizi, in quanto questi ultimi prevedevano 30 ore settimanali con un **part-time pari****



all'83% e con un netto in busta paga pari a +/-€1.000,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità (vedi buste paga allegate dai ricorrenti), ridotte poi a 18 ore, senza nessuna modifica contrattuale ma usufruendo della CIGS per le rimanenti ore non coperte dai fondi del Comune, mentre i contratti con la Soc. Coop. SOL.CO. erano di 18 ore settimanali, pari ad un **part-time al 50%**, per un importo netto pari a +/- €700,00, quindi di sicuro economicamente più svantaggiosi per i lavoratori, e ciò spiega la mancata adesione di molti lavoratori che si auspicavano, come già accaduto negli anni precedenti, una ulteriore proroga (di cui ultima con scadenza 25/04/2013), da parte degli Enti committenti, dei servizi affidati alla Multiservizi;

-in ogni caso, è stato ampiamente dimostrato che la SOL.CO non ha comunque violato le procedure previste ed imposte dalla contrattazione collettiva in ipotesi di successione di appalti, in quanto non solo aveva preventivamente richiesto l'incontro in DTL, (All.5), ma dopo aver invitato i lavoratori presso la ConfCooperative al fine di procedere all'assunzione, anche successivamente alla data del 23/04/2013, **ha dimostrato di voler procedere all'assunzione per la copertura dei posti rimasti vacanti, partecipando ancora infine all'incontro fissato dai sindacati in data 03/05/2013 (come da verbale richiamato dal teste ed acquisito dal Giudice in udienza) e procedendo, successivamente a tale incontro, ad altre assunzioni.**

-per questi motivi, come anche confermato dal rappresentante sindacale della CISL, risulta incontestabile che i ricorrenti si siano liberamente sottratti all'invito, nella speranza di un'ennesima proroga di servizi alla società Frosinone Multiservizi, e ciò provato anche dal fatto che i candidati che si sono recati presso la società alla data stabilita sono stati dalla stessa **regolarmente assunti.**

Ma vi è di più, giova precisare che la messa a disposizione dei ricorrenti si è avuta solo con missiva datata 24.06.2013, **a due mesi di distanza dall'invito** in SOL.CO. e solo quando gli stessi erano già stati raggiunti dalla



lettera di licenziamento collettivo del 13.06.2013, da parte della Frosinone Multiservizi, con decorrenza 30.06.2013, ma soprattutto, quando, ormai, tutti i posti a disposizione erano stati occupati dai lavoratori presentatisi tempestivamente all'invito e, in alcuni casi anche da quelli presentatisi successivamente. Ciò giustifica anche la mancata partecipazione della SOL.CO all'incontro in DTL fissato per la data del 25/06/13 per carenza di interesse, in quanto, dovendo i servizi affidati dal Comune di Frosinone essere erogati già dal 26/04/2013, alla data del fissato incontro in DTL (due mesi dopo l'invito della SOL.CO) tutti i posti disponibili erano stati occupati; ma non solo: datosi il fatto che molti lavoratori convocati non avevano voluto firmare il contratto o non si erano presentati all'invito, e che la SOL.CO doveva per l'appunto erogare tutti i servizi entro il 26/04/13, la stessa si è vista costretta ad assumere personale diverso da quello proveniente dalla Multiservizi in liquidazione (es. sul servizio segnaletica stradale)

Come ampiamente dimostrato dunque, la condotta adottata dalla SOL.CO in tale contesto è stata del tutto legittima nonchè improntata a correttezza e buona fede, non potendosi pertanto addebitare alla stessa la condotta inequivocabilmente attendista e opportunistica dei ricorrenti.

Alla luce di quanto suddetto, appare evidente l'assoluta improponibilità ed infondatezza della domanda che va pertanto integralmente rigettata.

P.T.M.

Voglia il Tribunale adito, rigettare la domanda avversaria con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.

Ceccano, Frosinone, 14/05/2015

Avv. Giuseppina Acanfora



**Studio Legale
Avv. G. Acanfora**

P.zza XXV Luglio, 10
03023 - Ceccano - Fr
Tel./Fax: 0775/961459
e-mail: g.acanfora@gmail.com
[Pec: avvgiuseppina.acanfora@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvgiuseppina.acanfora@pecavvocatifrosinone.it)

Nota spese diritti ed onorari

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - IID.M. 55/2014

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità alta**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 4.536,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 1.620,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 2.550,00
Fase decisionale	€ 4.050,00
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:	€ 12.756,00

AUMENTI (in % sul compenso tabellare)

Aumento del 230% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
(art. 4, comma 2) € 29.338,80

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 42.094,80

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 12.756,00
Totale variazioni in aumento	+ € 29.338,80
Compenso totale	€ 42.094,80
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 6.314,22
Cassa Avvocati (4%)	€ 1.936,36
Totale Imponibile	€ 50.345,38
IVA 22% su Imponibile	€ 11.075,98
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.)	€ 61.421,36

